



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

**CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA
E LE AUTONOMIE LOCALI**

INTESA N. 4/2012

**Protocollo d'intesa
in materia di
finanza locale
per il 2013**

Trento, 30 ottobre 2012

PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
PER L'ANNO 2013

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
- Vista la Legge Provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali;
- Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 4 del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia e Autonomie locali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 470 del 09.03.2007 e s.m.; che demanda la definizione delle intese in materia di finanza locale prodromiche agli accordi previsti dall'art. 81 dello Statuto speciale di autonomia, alla Conferenza permanente;
- vista l'autorizzazione della Giunta provinciale alla sottoscrizione dell'intesa in seno alla Conferenza permanente;
- Tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;

Tutto ciò premesso, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie locali,

Il Presidente della Provincia *Lorenzo Dellai*

L'Assessore all'urbanistica ed enti locali *Mauro Gilmozzi*

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie *Marino Simoni*

sottoscrivono il seguente

Il nuovo governo regionale dovrà elaborare l'agenda di un deciso riassetto della politica di sviluppo della Provincia di Trento...

- alla crescita economica del sistema in modo da stimolare a livello provinciale il PIL;
- alla riorganizzazione della spesa pubblica, non solo in termini di sviluppo economico e della qualità e della quantità del servizio pubblico, ma pure al contenimento e razionalizzazione della spesa e dei costi di gestione.

A tal fine la Giunta Provinciale ha varato il Piano di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione che prevede gli obiettivi della gestione e del piano nella prima fase di attuazione prioritariamente sull'efficiamento e sulla razionalizzazione delle spese di base, ovvero sulle spese di funzionamento degli enti del settore pubblico provinciale. Il piano verrà perfezionato e implementato con altri atti di specificità e di dettaglio che riguarderanno anche la spesa di base.

Il Piano di gestione pubblica viene così integrato dalla strategia contenuta negli atti della Provincia e relativi al 2013 finalizzati ad ridurre, contenere, razionalizzare e contenere.

Gli atti programmatici del Piano sono costituiti da:

- dalla riorganizzazione del sistema pubblico provinciale in termini di competitività e della crescita della competitività che i servizi offerti dalla P.A. rappresentino con il 13% del Pil provinciale;
- dalla revisione della spesa per le attività di gestione e di manutenzione in materia di gestione del bene pubblico e relativo al servizio pubblico.

L'obiettivo generale del Piano di riorganizzazione consiste nel riportare il rapporto di spesa del settore pubblico alla Provincia a dati certi e significativi in cui il 13% della

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2013

PREMESSA

La manovra finanziaria provinciale per il 2013 si muove in un contesto caratterizzato da alcuni fattori che condizionano la finanza provinciale, sintetizzabili nei seguenti:

- la crisi economico finanziaria, con un impatto negativo sul gettito fiscale;
- le manovre statali per il risanamento della finanza pubblica, che richiedono un rilevante concorso anche da parte della Provincia;
- la riduzione progressiva dei gettiti arretrati, che si azzereranno nel 2017;
- la riduzione permanente del livello dell'avanzo di amministrazione;
- le previste manovre fiscali da adottare a livello provinciale ai fini della riduzione della pressione fiscale, che comporteranno un'ulteriore riduzione delle entrate;
- l'incertezza dovuta al non ancora raggiunto accordo con lo Stato per la determinazione del concorso della PAT al risanamento della finanza pubblica;
- eventuali ulteriori manovre statali (legge di stabilità).

Il quadro evidenzia pertanto una rilevante e permanente riduzione delle risorse disponibili già a partire dal 2013.

Il nuovo contesto appena delineato evidenzia l'esigenza di un deciso riorientamento delle politiche finanziarie della Provincia dirette:

- alla crescita economica del sistema, in modo da stimolare a livello strutturale il PIL potenziale;
- alla riorganizzazione della spesa pubblica, non solo in funzione dello sviluppo economico e della crescita e della produttività del settore pubblico, ma pure al contenimento e razionalizzazione della spesa a tutti i livelli di governo.

A tal fine la Giunta Provinciale ha varato il Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione, che incorpora gli obiettivi della *spending review*. Tale piano nella prima fase si concentra prioritariamente sull'efficientamento e sulla razionalizzazione delle spese di back office ovvero sulle spese di funzionamento degli enti del settore pubblico provinciale. Il piano verrà peraltro ulteriormente implementato con altri cicli di *spending review* che riguarderanno anche la spesa di front office.

Il Piano si qualifica pertanto come una fase avanzata della strategia anticrisi posta in essere dalla Provincia a partire dal 2008, focalizzata su rigore, coesione sociale e crescita.

Gli assi portanti di tale Piano sono costituiti:

- dalla modernizzazione del sistema pubblico provinciale ai fini della competitività e della crescita, nella considerazione che i servizi offerti dalla P.A. rappresentano ben il 15% del PIL provinciale;
- dalla revisione della spesa per conseguire risparmi, riorganizzare le attività, accrescere la produttività del lavoro pubblico e ridisegnare i confini del settore pubblico.

L'obiettivo generale del Piano di miglioramento consiste nel risparmio complessivo di almeno il 10% delle spese di funzionamento della Provincia e degli enti e organismi di cui all'art. 79 dello

Statuto destinatari delle misure del piano. Il risparmio effettivo è stato stimato a regime complessivamente non inferiore a 120 milioni di euro annui di cui circa 40 dal sistema delle autonomie locali.

Tale obiettivo generale andrà realizzato attraverso:

- un risparmio del 12% della spesa relativa al personale ritenuta "aggredibile" (circa 8/10 milioni dagli enti locali su una spesa aggredibile di 65 milioni di euro ovvero quella riguardante l'esercizio delle principali competenze degli enti locali: gestione del personale, ufficio tecnico, anagrafe, commercio e attività produttive, entrate, informatica, contratti e appalti di beni e servizi e lavori);
- un risparmio dell'8% della spesa "aggredibile" per acquisto di beni e servizi (circa 28/30 milioni dagli enti locali su una spesa aggredibile di 352 milioni di euro). E' considerata:
 - la spesa corrente per acquisto di beni e servizi (materiale di consumo, manutenzioni ordinarie, spese postali, utenze, contratti di pulizia, incarichi, organizzazione di eventi, ecc.) al netto della quota finalizzata a contratti/convenzioni con altri soggetti che erogano prestazioni finanziate in via prevalente dalla finanza provinciale;
 - la spesa in conto capitale per l'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili nonché la spesa per l'affidamento di incarichi professionali (non è stata considerata la spesa per interventi sugli immobili).

Il presente protocollo definisce quindi, accanto a quelle più strettamente finanziarie, le misure da attuare da parte del sistema delle autonomie locali per conseguire tali obiettivi, che si sostanziano in tre direttrici fondamentali:

- misure relative al personale;
- riorganizzazione dei servizi comunali attraverso una graduale estensione delle gestioni associate tramite le Comunità.

1. MISURE RELATIVE AL PERSONALE

L'art. 3, comma 6 bis, della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (*Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica*) ha previsto che la Provincia individui con il Piano di miglioramento le misure destinate a tener luogo delle disposizioni imposte dal legislatore nazionale per la riduzione della spesa del personale e per la riorganizzazione delle strutture del settore pubblico locale, alle quali concorrono, ai sensi del comma 5 del citato articolo 3, i Comuni e le Comunità nonché i rispettivi enti strumentali pubblici e privati.

Sono state quindi individuate diverse tipologie di intervento, sulla consistenza delle dotazioni organiche (blocco per il 2013 e, per il 2014, limitazioni del turn-over), sulle modalità di gestione dei servizi (gestione associata obbligatoria per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) e per la riorganizzazione del servizio di segreteria e delle funzioni gestionali.

1.1 Vincoli alle assunzioni di personale per i comuni: blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 per tutti i comuni.

Per l'anno 2013, i comuni, di ogni dimensione, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato.

In deroga a quanto previsto, i comuni, previa autorizzazione rilasciata dal consiglio delle Autonomie locali, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, per la copertura di posti già presenti nelle dotazioni effettive del 2012, nella misura di 15 unità massime complessive.

1.2 Limitazioni al turn-over di personale per il 2014; assunzioni di ruolo consentite.

A decorrere dal 1 gennaio 2014 i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per la copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio, ad eccezione che per mobilità, nella misura di una unità per ogni 5 unità cessate.

A decorrere dal 1 gennaio 2014 i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale solo per il tramite delle comunità di appartenenza; i comuni possono assumere a tempo indeterminato per la copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio, ad eccezione che per mobilità, nella misura di una unità per ogni 5 unità cessate, calcolate con riferimento alla cessazioni complessivamente intervenute nei comuni del medesimo livello demografico appartenenti al territorio della stessa comunità. Resta salva per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la possibilità di assumere nell'anno 2013 personale a conclusione delle procedure autorizzate dalla Giunta provinciale con deroga particolare ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), n. 2 della legge provinciale n. 27 del 2010.

Per tutti i comuni e per entrambe le annualità 2013-2014 sono peraltro consentite le seguenti assunzioni a tempo indeterminato: per mobilità di personale in ruolo fra comuni della medesima comunità e dalla Provincia; per la sostituzione di personale cessato dal servizio e già addetto alle funzioni di anagrafe ed elettorale; per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel corso del 2013 i comuni possono inoltre assumere anche a tempo indeterminato

personale con profilo professionale di cuoco per sostituire unità cessate dal servizio presenti in dotazione nel corso del 2012.

1.3 Assunzioni a tempo determinato.

Per tutti i comuni e per entrambe le annualità 2013-2014 le assunzioni a tempo determinato sono consentite esclusivamente per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto. Prima di assumere a tempo determinato, i comuni devono verificare la possibilità di ottenere la messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato dagli enti della comunità di appartenenza. Nel corso del 2013, i comuni possono assumere personale operaio stagionale, per un numero di unità non superiore a quelle presenti in servizio nel comune nel corso del 2012. Resta ferma per il 2013 la possibilità di assumere personale a tempo determinato imposto da assetti esterni ed integralmente finanziato.

1.4 Vincoli alle assunzioni di personale per le comunità.

Per i servizi comunali *oggetto di gestioni associate obbligatorie* ai sensi dall'art. 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, le comunità possono assumere personale *a tempo indeterminato* solamente mediante mobilità del personale già addetto al servizio presso i comuni associati; i comuni sono tenuti a trasferire o mettere a disposizione della comunità il personale in questione nella misura richiesta dal modello organizzativo individuato per il territorio della comunità; il personale comunale già addetto al servizio associato anche solo per parte dell'orario che non sia stato trasferito o messo a disposizione della comunità è reimpiegato mediante messa a disposizione, anche per sostituzioni temporanee e ad orario parziale, presso la comunità o i comuni del territorio. Dopo l'attivazione della gestione associata, le comunità possono assumere per sostituire le unità di ruolo presenti nella dotazione prevista dalla convenzione, valutando prima l'effettiva necessità di mantenere l'organico originario, e prioritariamente con mobilità. Le comunità possono sempre assumere per mobilità ovvero ottenere la messa a disposizione di personale della Provincia già in servizio presso i comuni e addetto alla funzione trasferita. L'assunzione di personale *a tempo determinato* è consentita esclusivamente per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto.

Per i servizi gestiti attraverso la comunità *ma non soggetti all'obbligo di gestione associata*, è consentita per la copertura dei posti di ruolo resisi liberi nelle dotazioni organiche dei comuni del territorio, non per mobilità, nella misura di una unità per ogni 5 cessate, con riferimento alla dotazione complessiva di personale dei comuni associati. L'assunzione di personale *a tempo determinato* è consentita esclusivamente per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto.

Per le funzioni *precedentemente svolte dai comprensori* le comunità possono assumere personale *a tempo indeterminato* a copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio, ad eccezione che per mobilità, nella misura di una unità per ogni 5 unità cessate; è ammessa l'assunzione *a tempo determinato* per la sostituzione temporanea di personale con diritto alla conservazione del posto. Per quanto riguarda il personale addetto alle *funzioni socio assistenziali*, l'assunzione a tempo indeterminato è permessa nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione, comunque garantendo l'assetto organizzativo del servizio laddove esercitato in precedenza in regime di delega dai comuni; l'assunzione *a tempo determinato* è permessa per la sostituzione temporanea di personale con diritto alla conservazione del posto e sempre solo nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione.

E' consentita nell'anno 2013 l'assunzione di personale per le finalità di cui all'articolo 84 bis della legge provinciale n. 11 del 2007 (legge provinciale sulle foreste). E' inoltre fatto salvo quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per le *funzioni attribuite alle comunità ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 3/2006* (nuove funzioni; funzioni trasferite dalla Provincia), si applica quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012 (assunzione con mobilità di personale della Provincia per un organico adeguato al modello di riorganizzazione della funzione sul territorio delle comunità).

I comuni e le comunità non possono assumere personale di *polizia locale* fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

1.5 Riduzione delle spesa per consulenze e collaborazioni.

Si modifica il tetto di spesa annuale previsto dalla lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 per il lavoro straordinario, i viaggi di missione e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e per le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16; rispetto alla spesa sostenuta nel 2012 si richiede una riduzione del 10 per cento. Per il triennio 2013-2015 è comunque mantenuta la possibilità di conferire incarichi e collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi e collaborazioni.

1.6 Vincoli alle assunzioni di personale per gli enti controllati.

Gli enti pubblici e privati controllati direttamente o indirettamente dai comuni o dalle comunità, anche in forma congiunta, per il 2013 possono assumere personale solo in sostituzione di personale cessato dal servizio e solo a condizione che garantiscano una riduzione del 10 per cento rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno precedente; queste limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle società che operano in regime di concorrenza; sono comunque consentite le assunzioni strettamente finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini richiesti dall'ente di riferimento.

Per quanto concerne il blocco della contrattazione e la riduzione della retribuzione del personale dirigente previsti dall'articolo 8, comma 3 lett. b) e c) della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 si rinvia alle disposizioni che saranno adottate per il personale della Provincia.

2. RIORGANIZZAZIONE DEL COMPARTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

La Provincia, con la legge provinciale n. 3 del 2006, ha posto le basi per un complessivo ridisegno del governo dell'Autonomia trentina, anche alla luce del mutato contesto nazionale ed internazionale, del nuovo ruolo dell'Ente Provincia e delle sfide istituzionali ed economiche che si sono aperte negli ultimi anni.

Tra i perni della riforma vi è l'istituzione delle Comunità cui sono trasferite le funzioni amministrative provinciali che possono, nella nuova dimensione, essere meglio pianificate, programmate quindi gestite con più efficacia per offrire ai cittadini trentini servizi migliori. Le Comunità costituiscono, infatti, un'importante occasione per razionalizzare l'azione amministrativa attraverso la gestione associata di funzioni attualmente parcellizzate a livello comunale, costruendo e valorizzando una rete giuridica, amministrativa e telematica che consenta ad ogni Amministrazione di utilizzare le risorse disponibili senza moltiplicare gli apparati, preservando contestualmente le istituzioni comunali come luogo di partecipazione democratica.

L'avvio delle gestioni associate obbligatorie si colloca in piena coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano di miglioramento recentemente approvato dalla Giunta provinciale che, a differenza di quanto è previsto dalla manovra nazionale relativa alla spending review, non è fondata su tagli lineari ai servizi o alle istituzioni, né su un inasprimento della pressione fiscale, ma su una razionalizzazione complessiva del sistema pubblico trentino.

I Protocolli d'intesa in materia di finanza locale per gli anni 2011 e 2012 e le leggi finanziarie provinciali dei medesimi anni hanno previsto la gestione associata obbligatoria mediante le Comunità dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di ENTRATE, CONTRATTI E APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, INFORMATICA e POLIZIA LOCALE.

2.1 Gestione associata dei servizi entrate, contratti e appalti, informatica

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 del 2012, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono state definite le modalità e i criteri per l'avvio delle prime gestioni associate obbligatorie a livello di Comunità: entrate, contratti e appalti, informatica. Al fine di agevolare il percorso di avvio delle gestioni associate la Provincia ha garantito, attraverso il progetto "Fare Comunità" un'attività di supporto ai territori per la definizione dei nuovi modelli organizzativi dei servizi previsti dall'art. 8 bis della L.P. n. 27/2010 ed ha reso disponibili gli schemi di convenzioni-tipo, condivisi con il Consorzio dei comuni trentini.

Entro il 31 dicembre 2012 un organismo composto dai Sindaci dei Comuni interessati e dal Presidente della Comunità di riferimento individua, tramite apposito cronoprogramma, la programmazione attuativa finalizzata a consentire l'attivazione delle gestioni associate che dovrà necessariamente decorrere dal **1° luglio 2013**. Tale cronoprogramma deve indicare le singole fasi attuative (individuazione del modello organizzativo, valutazione dei costi, ecc.) necessarie a garantire il rispetto del suddetto termine.

Al fine di accompagnare il percorso di avvio, fino alla piena operatività delle strutture di gestione associata, le parti convengono sull'opportunità di individuare adeguati strumenti di

compensazione finanziaria a valere sulle quote di cui all'articolo 6, comma 4 della L.P. 36/93 e s.m. e all'articolo 3, comma 3 bis della L.P. 7/77 e s.m..

Per i comuni del territorio della Val d'Adige, ad esclusione del comune di Trento, l'esercizio in forma associata dei servizi entrate, contratti e appalti e informatica sono esercitate mediante unione di comuni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, a decorrere dal 1° luglio 2013.

Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 1449 del 6 luglio 2012 la **convergenza verso "regole omogenee"** di comportamento (omogeneizzazione delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, applicative ed interpretative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato) deve in ogni caso essere conclusa **entro il 31 dicembre 2013**.

Soluzioni tecnologiche a supporto dei servizi associati

I servizi associati obbligatori devono essere accompagnati da adeguati strumenti tecnologici e informatici a supporto delle nuove scelte organizzative al fine di garantire una migliore interazione nelle relazioni tra i diversi livelli istituzionali e consentire l'effettiva possibilità per la struttura amministrativa di esercitare le attività e i compiti previsti in convenzione.

Con riferimento al SERVIZIO ENTRATE la situazione attuale vede la presenza sul territorio di una pluralità di applicativi di gestione delle entrate differenziati sia per amministrazione comunale sia per singola entrata. La riorganizzazione in forma associata del servizio entrate richiede pertanto un processo di omogeneizzazione e standardizzazione tecnologica e applicativa funzionale a garantire una maggiore funzionalità del servizio. Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 del 2012:

- il livello di convergenza minima deve essere raggiunto a livello di singolo territorio;
- ciascun territorio individua la soluzione applicativa più adeguata verso cui convergere adottando di regola il criterio del software prevalente;
- la soluzione identificata deve essere una soluzione multi entrata fruibile via web dagli enti.

La Provincia sostiene finanziariamente tale processo di omogeneizzazione degli applicativi informatici e i costi delle attività di migrazione dalle attuali banche dati verso le nuove soluzioni informatiche. Nella soluzione centralizzata/ASP sono ricompresi anche i costi di licenza d'uso. Le risorse a disposizione per tali attività risultano pari ad Euro 1.850.000 (periodo 2012/2013).

A supporto della gestione associata del SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI vengono inoltre messe a disposizione le soluzioni di sistema già disponibili a livello provinciale al fine di contribuire alla razionalizzazione della spesa per beni e servizi e all'introduzione di strumenti innovativi che consentono di semplificare le modalità di acquisto, ridurre i tempi di accesso al mercato, ridurre i costi operativi, migliorare i livelli dei servizi. Con tale obiettivo è previsto l'adeguamento e l'evoluzione della piattaforma Mercurio e della piattaforma mercato elettronico per la gestione degli appalti e dei contratti a supporto dell'intero comparto pubblico (e quindi anche delle gestioni associate territoriali) ciò anche al fine di garantire l'integrazione e il raccordo con l'APAC. La Provincia supporta finanziariamente gli oneri derivanti da tale attività di adeguamento e implementazione.

2.2 Gestione associata del servizio di polizia locale

Il Progetto sicurezza del territorio, avviato nel 2002, ha posto le basi per una prima trasformazione del servizio di polizia locale: la gestione associata e organizzata su ambiti

predefiniti del servizio. I servizi associati di Comunità rappresentano pertanto la prosecuzione di tale percorso rendendo il progetto coerente con la legge di riforma istituzionale. Il coinvolgimento di tutte le amministrazioni comunali nelle gestioni associate di Comunità, così come previsto dalla legge provinciale n. 27 del 2010, consente un ulteriore passo in avanti in tale percorso e un'ulteriore occasione per garantire il miglioramento del servizio offerto ai cittadini.

I Protocolli d'intesa in materia di finanza locale per gli anni 2011 e 2012 e la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 prevedono infatti l'obbligo per tutte le amministrazioni comunali di gestire in forma associata il servizio di polizia locale mediante le Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità. Tali disposizioni prevedono il mantenimento in capo ai Comuni della titolarità della funzione di polizia locale e assegnano alle Comunità il compito di gestire la medesima funzione al pari di quanto avviene per i servizi entrate, contratti e appalti, informatica. La legge finanziaria provinciale per il 2011 (L.P. n. 27/2010) prevede inoltre l'approvazione, da parte della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, di un provvedimento che individua criteri, modalità e tempi di attuazione dell'obbligo di gestione associata mediante le Comunità.

Tenuto conto della necessità di dare attuazione entro tempi brevi al suddetto obbligo, si fissa al **1° luglio 2013 il termine di avvio delle gestioni associate della funzione di polizia locale** mediante le Comunità. Tale obbligo riguarda tutti i comuni indipendentemente dalla dimensione demografica.

Al fine di garantire la riorganizzazione del servizio di polizia locale sulle Comunità e la sottoscrizione delle convenzioni territoriali entro il 30 giugno 2012, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, **entro il 31 dicembre 2012 approva uno specifico provvedimento che individua le modalità di attuazione di tale obbligo**. In tale contesto le parti condividono la scelta di trovare soluzioni per valorizzare e garantire, nell'ambito della gestione associata obbligatoria del servizio di polizia locale, le migliori esperienze in essere già adottate da comuni che hanno una rilevante dimensione demografica rispetto alla Comunità di appartenenza e una rilevante complessità in termini organizzativi per effetto del contesto urbano di riferimento.

Tenuto conto dell'estensione della gestione associata a tutte le amministrazioni comunali, comprese quelle che non hanno inizialmente aderito al Progetto sicurezza del territorio, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i nuovi criteri di riparto della quota del **fondo specifici servizi comunali** attribuita ai corpi intercomunali di polizia locale costituiti sul territorio provinciale (quota polizia locale). Per la definizione dei nuovi criteri, nella fase iniziale, si terrà conto delle attuali assegnazioni attribuite agli enti beneficiari al fine di rendere graduale il passaggio dai vecchi ai nuovi criteri. Fino alla data di avvio obbligatorio delle gestioni associate rimangono in vigore i criteri di finanziamento previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2330 del 19 settembre 2008.

2.3 Obbligo di gestione associata per il servizio di segreteria nei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti

L'applicazione col 2013 dell'obbligo di gestione in forma associata per alcune funzioni che talora sono svolte nei piccoli comuni direttamente dal segretario, e l'esigenza di assicurare la razionalizzazione dell'esercizio della funzione segretariale e delle funzioni direttive rendono necessario introdurre anche per questo settore amministrativo del comune l'obbligo di gestione in forma associata, che per la particolare natura del servizio si è ritenuto corretto imporre ai soli Comuni di dimensioni piccole o medio piccole (inferiori ai 2.000 abitanti).

Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi comunali prevista dal piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione, nei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti la funzione di segreteria dovrà essere esercitata attraverso l'attivazione, entro la data del 1 luglio 2013, di una segreteria collegiale fra la comunità e tutti o parte dei comuni ad essa appartenenti.

Secondo quanto già previsto per gli altri servizi oggetto di gestione associata obbligatoria, entro il 31 dicembre 2012 un organismo costituito dai Sindaci dei Comuni interessati e dal Presidente della Comunità di riferimento individua in apposito cronoprogramma le fasi attuative e gli adempimenti per assicurare l'attivazione della segreteria collegiale, secondo il modello organizzativo previsto dall'art. 59 bis, commi 1 e 3, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4; l'attivazione delle segreterie collegiali dovrà necessariamente decorrere dal **1° luglio 2013**.

La costituzione del collegio dovrà consentire di ripartire fra i segretari funzionalmente addetti i compiti di assistenza agli organi, rogito e verbalizzazione nonché l'espletamento di incarichi direttivi per servizi dei comuni o gestiti dalla comunità in forma associata; attraverso la segreteria collegiale dovrà inoltre essere assicurata la copertura delle sedi segretarili degli enti aderenti che siano scoperte.

Per favorire l'applicazione del nuovo modello organizzativo, dall'entrata in vigore della legge finanziaria si introduce per i comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti il divieto di coprire le sedi vacanti.

Qualora in un territorio sia presente un solo Comune con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti quest'ultimo deve convenzionarsi per il servizio di segreteria alternativamente con la Comunità o con uno dei Comuni del territorio.

Rimangono invariate, in via transitoria, le modalità per l'esercizio del servizio di segreteria adottate nelle unioni di comuni già costituite. I comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti che costituiranno unioni per le quali la Giunta provinciale ha autorizzato il progetto prima della sottoscrizione del presente protocollo, in alternativa a quanto previsto dal presente punto 2.4, possono costituire un'unica sede di segreteria presso l'unione, sopprimendo le sedi comunali ai sensi dell'art. 59 bis, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

2.4 Individuazione dell'ammontare dei trasferimenti per le amministrazioni comunali che non aderiscono alle gestioni associate obbligatorie entro i termini previsti

A garanzia dell'avvio delle gestioni associate obbligatorie attraverso le Comunità nei termini previsti dal presente paragrafo, le parti condividono l'opportunità di sospendere l'assegnazione di una quota del fondo perequativo di cui all'articolo 6 della L.P. 36/93 e s.m. dell'anno di competenza, pari al 20%, fino all'effettivo avvio delle stesse.

Al momento dell'attivazione delle gestioni associate obbligatorie di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 sarà corrisposto al singolo Comune l'intero ammontare inizialmente sospeso.

Per i Comuni che non aderiscono ad una o più delle suddette gestioni associate obbligatorie nei termini previsti, il Fondo perequativo sarà determinato al netto di una quota individuata tenendo conto dell'incidenza della spesa corrente del singolo comune sulla spesa complessiva del territorio di appartenenza e del modello organizzativo individuato dal rispettivo territorio. In caso di mancata definizione dei costi del modello organizzativo da parte degli enti del territorio la quota da portare in deduzione al Fondo perequativo viene quantificata, per ciascuna gestione

associata, in misura non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ultimo biennio. Le modalità applicative di tali principi saranno definite con apposito provvedimento adottato d'intesa tra le parti.

A decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di avvio delle gestioni associate obbligatorie, l'ammontare dei trasferimenti provinciali destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali è ridotta di una quota commisurata al costo dei compiti e delle attività da esercitare in forma associata obbligatoria.

Per il servizio associato della segreteria comunale (paragrafo 2.3), in caso di inottemperanza si prevede la sanzione finanziaria consistente nella decurtazione dai trasferimenti di parte corrente del comune di un importo pari alla retribuzione fondamentale del segretario della sede corrispondente.

2.5 Obblighi per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per le Comunità

I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non soggetti agli obblighi sopra delineati e non aderenti in via facoltativa a tutte le gestioni associate obbligatorie, e le Comunità sono tenuti all'adozione di un piano di miglioramento finalizzato all'efficientamento delle spese di back office e alla riduzione delle spese per le forniture di beni e servizi, in coerenza con gli obiettivi individuati per il prossimo quinquennio dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del Piano di Miglioramento della pubblica amministrazione.

Tale piano di miglioramento, che deve essere approvato entro il 31 marzo 2013, dovrà essere elaborato in coerenza con i limiti per le assunzioni del personale definiti nel precedente paragrafo 1 e dovrà consentire, a regime nel 2018:

- un risparmio del 12% della spesa relativa al personale considerata "aggredibile";
- un risparmio dell'8% della spesa per l'acquisto di beni e servizi considerata "aggredibile".

Il piano di miglioramento dovrà inoltre assicurare, a regime, l'integrale recupero delle somme necessarie per il finanziamento del FOREG per i dipendenti dell'Amministrazione medesima.

3. TRASFERIMENTI A COMUNI E COMUNITA'

Lo scenario della finanza provinciale, illustrato in premessa, caratterizzato da una significativa riduzione delle risorse, rende necessario procedere ad una sostanziale riduzione delle spese di parte corrente e ad una revisione/riconsiderazione delle spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, in particolare, la parte corrente, al fine di garantire la sostenibilità del bilancio provinciale complessivo occorre operare una riduzione della spesa corrente complessivamente pari al 2% rispetto ai volumi del 2012.

3.1 TRASFERIMENTI PER LA PARTE CORRENTE

Le risorse che il bilancio provinciale rende disponibili per il finanziamento della parte corrente degli Enti del comparto delle autonomie locali sono pari a 277.179.000.= Euro, con una riduzione, rispetto al 2012 del 2%, in linea con quanto effettuato sulla spesa corrente complessiva del bilancio provinciale medesimo.

3.1.1 Comuni

Per quanto riguarda i Comuni, le risorse disponibili per i trasferimenti connessi alla gestione corrente del bilancio ammontano a Euro 252.905.000,00.=, pari al 2,1% in meno rispetto al 2012.

Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra i diversi Fondi come segue:

FONDO PEREQUATIVO (art. 6 della L.P. 36/963 e s.m.)

Le risorse disponibili sul bilancio provinciale per il *Fondo perequativo* sono pari ad Euro 192.174.500.= dei quali Euro 4.200.000.= derivanti dagli accantonamenti effettuati nel 2012.

Rispetto al corrispondente valore del 2012, calcolato al netto della stima delle somme da versare allo Stato quale maggior gettito ICI-IMUP ai sensi dell'art. 13, comma 17 del D.L. 201/2011 (pari a Euro 4.200.000), la riduzione ammonta a complessivi Euro 5.542.000,00.=, pari al 2,8%. Come per il 2012, qualora tale maggior gettito dovesse superare il valore stimato, la quota eccedente sarà trattenuta sul Fondo perequativo.

La quota del Fondo perequativo comprende:

- la quota di Euro 2.895.500,00.= riferita al servizio biblioteche;
- la quota, stimata in Euro 1.000.000,00.=, da destinare al trasferimento compensativo per il minor gettito I.C.I. relativi alla fattispecie dei fabbricati posseduti da Società cooperative agricole; le parti danno atto che il trasferimento (già previsto per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011) è vincolato alla verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per i fabbricati in parola alla luce dell'articolo 7 commi da 2bis a 2quater del D.L. n. 70/2011 e del D.M. 14 settembre 2011, che hanno stabilito nuove modalità e procedure catastali per il riconoscimento (anche retroattivo quinquennale) della ruralità dei fabbricati;
- gli incentivi per le gestioni associate;
- il consolidamento delle quote annue relative alle indennità di vacanza contrattuale (complessivamente pari a Euro 1.370.000,00.= circa) e alle spese per le progressioni orizzontali (complessivamente pari a Euro 1.031.500,00.= circa);

- il riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.

Le parti concordano di suddividere la riduzione complessivamente prevista, pari a Euro 5.542.000,00=, secondo criteri adottati con specifica intesa, sulla base di quelli già condivisi per il 2012 opportunamente corretti tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Comuni.

Stante la normativa vigente, per ora invariata, anche nel 2013 **nell'ambito del Fondo perequativo verrà attuata la compensazione del maggior gettito IMUP (stimato ad aliquote standard) – ICI 2011 nella medesima misura già operata nel 2012 ai fini del suo riversamento allo Stato**, ai sensi dell'articolo 13, comma 17 del D.L. 201/2011.

Tale impostazione dovrà eventualmente essere rivista in seguito all'emanazione, da parte dello Stato, della Legge di stabilità 2013 che potrebbe contenere novità in ordine al passaggio ai Comuni della quota di gettito IMUP ora versata direttamente allo Stato (aliquota dello 0,38% per tutte le fattispecie imponibili tranne l'abitazione principale, le relative pertinenze e le fattispecie assimilare all'abitazione principale).

Per effetto dell'art. 14 del D.L. 201/2011, a partire dal 2013 è prevista **l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e su servizi (RES)**; i commi 13 e 13 bis del medesimo articolo prevedono rispettivamente che:

- sia applicata una maggiorazione della tariffa ordinaria pari a 0,30 € per metro quadrato;
- la Provincia debba assicurare il recupero del maggior gettito derivante da tale maggiorazione al bilancio statale.

Per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento tale maggior gettito è stimato in circa 13-15 milioni di Euro. Occorre precisare che la maggiorazione di 0,30 euro/mq trova applicazione anche nei comuni che, anziché la RES, istituiranno la TIA puntuale (art. 14 comma 29 e seg. del D.L. 201/2011) con le medesime modalità di recupero del gettito a favore dello Stato.

Stante l'attuale incertezza del quadro normativo e l'indeterminatezza applicativa del tributo in relazione alla diversa modalità di riscossione dei due cespiti (RES e TIA puntuale), le parti decidono di rinviare a specifico provvedimento assunto d'intesa le modalità di trattenuta di tale maggior gettito sui fondi di parte corrente, in analogia a quanto operato per il maggior gettito IMUP-ICI di cui sopra.

FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI (art. 6 bis della L.P. 36/93 e s.m.)

Le parti convengono sull'opportunità di prevedere l'invarianza delle quote riferite a tale Fondo, come esposto dalla seguente tabella:

<i>Tipologia trasferimento</i>	<i>Totale trasferimento</i>
Trasporto urbano ordinario	Euro 21.519.000,00=
Trasporto turistico locale	Euro 1.000.000,00=
Custodi forestali	Euro 5.582.500,00=
Polizia locale	Euro 6.000.000,00=
Oneri contrattuali polizia locale	Euro 2.550.000,00=
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	Euro 23.604.000,00=
TOTALE	Euro 60.255.500,00=

Con riferimento alle quote relative al servizio di polizia locale è possibile la compensazione tra la quota oneri contrattuali polizia locale e la quota polizia locale.

Con riferimento al servizio di nido d'infanzia si prevedono complessivamente 2835 utenti a tempo pieno e 440 utenti a tempo parziale; con riferimento al servizio di nido familiare si prevedono complessivamente circa 334.000 ore. Il Comune di Trento ha inoltre rappresentato l'intenzione di attivare asili aziendali per un numero di utenti complessivamente pari a 140.

Visti i criteri di trasferimento di cui alla deliberazione n. 1760 del 2009, lo stanziamento necessario per garantire le assegnazioni ai nidi d'infanzia e ai nidi familiari, calcolate applicando i trasferimenti standard di cui alla citata deliberazione, ammonta a circa 24.700.000,00 euro. Per gli eventuali asili aziendali del Comune di Trento si dovrebbe aggiungere un altro milione di euro.

Visto lo stanziamento previsto pari ad euro 23.604.000,00.= e al fine di garantire la tendenziale piena copertura delle previsioni di spesa relative ai nidi d'infanzia e ai nidi familiari, le parti concordano di accantonare le eccedenze che si sono rese disponibili a partire dal riparto 2011, pari a circa 2.700.000.=.

Le parti concordano, inoltre, a partire dal 2013, di sospendere l'applicazione del criterio previsto dalla deliberazione n. 1760 del 2009 di aggiornamento del valore dei trasferimenti standard al tasso programmato di inflazione.

Le parti, preso atto che la progressiva riduzione delle assegnazioni determinerà un aumento delle tariffe e/o un aumento della spesa a carico degli enti locali titolari del servizio e vista la necessità di contenere il più possibile l'aumento delle tariffe per salvaguardare l'accessibilità verso questi servizi essenziali, valutano necessario durante il 2013:

- proseguire nell'attività di valutazione, già avviata nel corso del 2012 da apposito tavolo tecnico, dei requisiti minimi di servizio (organizzativi e gestionali) decisi dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali con riferimento ai nidi d'infanzia al fine di ridurre il costo di produzione a bambino; a tale fine si propone di istituire un tavolo tecnico di lavoro;
- disporre conseguentemente una revisione in riduzione dei valori dei trasferimenti standard per bambino;
- definire puntualmente una programmazione di settore che consideri e valuti tutte le possibili offerte di servizi per l'infanzia oggi ammesse dall'ordinamento per meglio allocare le risorse pubbliche; a tal fine le parti convengono sull'opportunità di istituire un apposito tavolo di lavoro.

Descrizione	Importo (euro)
Asili aziendali	1.000.000,00
Nidi d'infanzia	23.604.000,00
Nidi familiari	2.700.000,00
Totale	27.304.000,00

3.1.2 Comunità

FONDO ISTITUZIONALE

Per quanto riguarda il Fondo istituzionale, si propone l'invarianza dello stanziamento rispetto al 2012 (circa 22 milioni di Euro).

Le modalità di riparto rimangono quelle concordate per il 2012 con la deliberazione n. 2251 del 28 ottobre 2011.

A partire dal 2013 vengono consolidate sul Fondo Istituzionale:

- le risorse assegnate per il funzionamento delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (circa 484.000 Euro annui), già compresi nello stanziamento iniziale;
- le risorse assegnate per la costituzione degli sportelli linguistici presso le Comunità con presenza di minoranze linguistiche;
- il riconoscimento della quota annua relativa alle indennità di vacanza contrattuale e per le progressioni orizzontali.

TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

L'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, stabilisce tra l'altro che il piano sociale provinciale definisca gli interventi di diretta competenza della Provincia.

L'art. 8, comma 4, lettera b) stabilisce che sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Da ultimo, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 399 del 2012, attuativa di quanto previsto dal protocollo di finanza locale per l'anno 2012, e in attesa del piano sociale provinciale, sono stati definiti gli interventi e servizi di competenza locale e provinciale.

Tanto premesso, per l'anno 2013, per quanto riguarda la tipologia di interventi ritenuti di carattere locale nell'atto sopra definito che qui si richiama, nonché quelli attualmente gestiti dalle Comunità in delega si concorda che:

- verranno trasferite le competenze sugli interventi di sostegno economico, attualmente gestiti dalle Comunità in regime di delega;
- verranno inoltre trasferite anche ulteriori competenze ad oggi gestite a livello provinciale a carico della legge provinciale n. 35 del 1983 ascrivibili alle tipologie di interventi e servizi, individuati quali di livello locale, dalla deliberazione n. 399/2012 e ss.mm..

Per tutto quanto sopra descritto verranno garantite alle Comunità le risorse comunque necessarie al rispetto dei livelli essenziali in materia di assistenza per le funzioni di livello locale, compatibilmente con le risorse previste sul fondo socio-assistenziale che, per le funzioni già trasferite prevede una diminuzione, per il 2013, dell'1,84%.

L'atto di indirizzo e coordinamento della Giunta provinciale per l'anno 2013, che sarà sottoposto ad intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, provvederà entro la fine del corrente anno alla concreta individuazione dei servizi da trasferire alle Comunità e delle relative risorse.

EDILIZIA PUBBLICA

Con apposita intesa sarà definita la distribuzione tra le Comunità in linea con il 2012 delle risorse per il rispetto dei livelli essenziali in materia di contributo integrativo sul libero mercato fissati per il 2013.

TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Le parti concordano che per il 2013 le risorse per il diritto allo studio saranno attribuite sotto forma budgettaria. Il budget teorico per il servizio di mensa scolastica è determinato secondo i seguenti criteri di ripartizione delle risorse: numero di buoni pasto acquistati nell'anno scolastico precedente, tariffa unitaria standard per pasto, costo unitario standard per pasto. Sono inoltre previste integrazioni che tengono conto dell'attuale costo medio rilevato a livello di singola Comunità, dovuto ai contratti di appalto in corso. Una prima quota pari al 70% del budget teorico per la mensa sarà assegnata a gennaio 2013. La quota a saldo sarà determinata tenendo conto del numero di buoni pasto effettivamente acquistati al fine di poter effettuare eventuali compensazioni nell'ambito del totale risorse disponibili. Le risorse per gli assegni di studio e le facilitazioni di viaggio sono ripartite in base al numero di beneficiari dell'anno precedente. E' inoltre prevista una integrazione che tiene conto degli studenti convittori frequentanti i centri di formazione professionale presenti sul territorio provinciale.

Sulla base di questi criteri entro il 31/12/2012 sarà determinata la quantificazione delle risorse destinate a ciascuna Comunità per l'anno 2013.

INFORMATIZZAZIONE DEI COMUNI E DELLE COMUNITA'

La quota destinata all'informatizzazione degli Enti locali viene quantificata in Euro 475.000,00.=.

3.1.3. Modifica del modello di finanza locale

In attesa della definizione del nuovo modello di cui all'articolo 25 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, le parti si impegnano ad individuare, a partire dal 2014, una quota aggiuntiva di trasferimenti commisurata al maggior gettito tributario derivante da nuove attività economiche o dallo sviluppo di attività preesistenti, definito in sede di intesa. Il maggior gettito tributario sarà valutato avendo a riferimento la base imponibile IRAP afferente il territorio di ciascuna Comunità.

3.2 RICONOSCIMENTO RISORSE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITÀ DELLA SPESA PUBBLICA

Le parti convengono che le risorse da destinare alle azioni volte al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della gestione delle risorse pubbliche, debbano derivare, a regime, dalle economie di gestione connesse ai relativi programmi di efficientamento della spesa (paragrafo 3).

Al fine di accompagnare gli Enti nel processo di miglioramento, le parti concordano di prevedere un sostegno finanziario che, alla luce del principio sopra espresso, dovrà diminuire nel corso del quinquennio fino ad azzerarsi, rendendo autonomo ciascun Ente nel finanziamento della relativa spesa.

Tale sostegno finanziario potrà essere differenziato in modo da agevolare gli Enti di dimensioni minori, caratterizzati da una maggiore rigidità di bilancio. Con specifico provvedimento, adottato d'intesa tra le parti, saranno definiti i criteri di riparto delle somme disponibili.

Per il 2013 le risorse utilizzabili a tal fine sono pari a:

- Euro 2.800.000 per i Comuni;
- Euro 630.000 per le Comunità.

Al fine della copertura di tali oneri concorrono le risorse che, ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sono state accantonate nel 2009 (Euro 800.000) e nel 2010 (Euro 250.000) sul Fondo perequativo quale compensazione per mancato gettito ICI abitazione principale non corrisposto dallo Stato e che non si rendono più necessarie per tale finalità.

Ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che non ottemperino all'obbligo dell'adozione del Piano di miglioramento sarà sospesa l'erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente paragrafo.

3.3 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

3.3.1 Comuni

Per il 2013 non sono previste ulteriori risorse per i Fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale per l'attività di investimento.

Dovrà peraltro essere completata:

- la programmazione delle risorse già destinate, dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, al Fondo di riserva di cui all'articolo 11, comma 5 della L.P. 36/93 e s.m., pari a **Euro 14.800.000**;
- la programmazione delle risorse destinate ai maggiori oneri relativi alle indennità di esproprio (art. 11, comma 5.1 della L.P. 36/93 e s.m.), pari a **Euro 10.000.000,=**;
- la programmazione delle risorse ancora disponibili per l'edilizia scolastica, **pari a circa 37 milioni**, considerando le risorse rese disponibili con il provvedimento n. 1933/2011 (circa 61,5 milioni) al netto degli impegni già assunti, le rinunce disposte da alcune Comunità sui budget territoriali (circa 8,5 milioni) e il fondo di riequilibrio residuale (stimato in circa 6 milioni).

Va inoltre considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 della L.P. 10/2012 e delle sue fasi attuative, entro il 31.12.2014 dovrà essere avviato un volume di investimenti, già finanziati sui diversi canali di finanziamento previsti dalla normativa provinciale, per un ammontare complessivo di almeno 340 milioni di Euro circa.

Dovrà altresì essere avviata la programmazione inerente i budget di Comunità recentemente confermati dalla Giunta Provinciale, pari a complessivi 180 milioni di Euro circa, in ordine ai quali dovrà essere definita la puntuale disciplina di utilizzo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria tecnica e dall'eventuale necessità di riprogrammazione degli interventi rispetto ad urgenze sopravvenute, nel rispetto del principio di selettività degli investimenti.

Qualora, dall'esito dell'istruttoria tecnica degli interventi programmati nell'ambito del budget territoriale, emergano delle riduzioni del costo dell'intervento, le corrispondenti economie sono utilizzate prioritariamente per il ripristino del Fondo di riequilibrio eventualmente utilizzato e in secondo ordine per gli interventi di edilizia scolastica del territorio.

In uno scenario di contrazione delle risorse è fondamentale la verifica della sobrietà delle scelte progettuali, anche attraverso una rivalutazione degli standard tecnici di riferimento.

Quota ex Fondo Investimenti Minori

E' garantita, per il triennio 2013-2015, la quota ex Fondo Investimenti Minori nei seguenti importi, che si intendono al netto delle operazioni di recupero delle estinzioni anticipate dei mutui.

- Euro 51.111.354,15 per il 2013;
- Euro 51.155.911,52 per il 2014;
- Euro 51.200.000 per il 2015.

Si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente di detta quota, nelle misure e nelle modalità già concordate nell'ambito del protocollo integrativo in materia di finanza locale sottoscritto in data 27 gennaio 2012.

3.3.2 Comunità

- Per il 2013 non sono previste ulteriori risorse per i Fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale per l'attività di investimento.
Dovranno peraltro essere avviati gli interventi finanziati nell'ambito della quota del FUT riservata alle Comunità (10 milioni già assegnati).
- Dovrà inoltre essere completata la programmazione delle risorse già destinate, dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, di interventi per la promozione dello sviluppo economico e la valorizzazione delle specificità territoriali (complessivi 17 milioni, al lordo degli anticipi già assegnati, pari a circa 3,6 milioni).

4. TRIBUTI E TARIFFE LOCALI

Le parti danno atto che il quadro normativo statale in materia di tributi locali presenta importanti profili di aleatorietà con specifico riferimento alla disciplina applicabile nel 2013 all'Imposta Municipale Propria ed alla destinazione del gettito in favore dei Comuni. Danno atto altresì che le decisioni assunte a livello statale nel quadro della legge di stabilità (e provvedimenti collegati) 2013 su tale materia potranno trovare valutazione congiunta e adozione di conseguenti decisioni in materia di finanza locale allo scopo di riequilibrare sotto il profilo finanziario le determinazioni assunte in questa sede.

Le parti, in relazione alla competenza normativa provinciale di cui all'art. 80 comma 1bis dello Statuto di Autonomia, e preso atto del quadro normativo di riferimento relativo all'Imposta Municipale Propria (art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.), concordano sull'opportunità di prevedere nell'ambito del d.d.l. della manovra finanziaria 2013 della Provincia, norme che consentano ai Comuni l'esercizio facoltativo delle seguenti potestà regolamentari su tale imposta:

1. applicazione dell'Imposta Municipale Propria ai fabbricati di proprietà di I.T.E.A. S.p.A. ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari, secondo le medesime modalità previste a livello statale per gli I.A.C.P., ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 c. 4 del D.L.vo n. 504/1992 e 13 c. 10 del D.L. n. 201/2011. L'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione di tale facoltà troverà compensazione sui Fondi della finanza locale con modalità assunte d'intesa. Per il 2012 si utilizzeranno a tal fine le eccedenze determinatesi sulla quota del Fondo specifici servizi comunali inizialmente destinata alla polizia locale;
2. esenzione dall'Imposta Municipale Propria per gli immobili posseduti dai soggetti non commerciali di cui agli artt. 73 (comma 1 lett c) e 74 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm.), concessi in uso con contratto di comodato gratuito registrato a soggetti non commerciali che li utilizzino per le finalità di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992;
3. esenzione dall'Imposta Municipale Propria per gli immobili posseduti nel proprio territorio da Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali territoriali ed utilizzati da tali soggetti per finalità diverse da quelle istituzionali.

Le parti danno atto che le modifiche normative in materia di Imposta Municipale Propria troveranno applicazione sulla sola quota di tributo di competenza comunale e con oneri finanziari integralmente a carico del bilancio dei Comuni con eccezione di quanto previsto al punto 1..

Le parti si impegnano ad adottare politiche tali da contenere la pressione fiscale per le fattispecie dei fabbricati non abitativi destinati ad attività produttive.

5. PATTO DI STABILITA'

Stante l'attuale normativa, a partire dal 2013 sono assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità tutti i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.

Per tutti i Comuni sono già stati definiti i saldi-obiettivo che ciascun Comune dovrà raggiungere in termini di competenza mista.

Per completare la disciplina del patto di stabilità, anche tenuto conto dell'elevato numero di Enti assoggettati e della conseguente necessità di introdurre delle forme di flessibilità, le parti convengono di prevedere, a partire dal 2013, forme di compensazioni orizzontali in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

Pertanto, rinviando ad un apposito provvedimento da assumere d'intesa le puntuali modalità applicative, le parti condividono i seguenti principi:

- i Comuni che nell'esercizio finanziario di riferimento ritengono, con il proprio saldo finanziario di competenza mista, di superare l'obiettivo (dunque conseguire un margine positivo), possono cedere lo spazio finanziario nel medesimo esercizio finanziario;
- i Comuni che invece ritengono di non rispettare l'obiettivo (dunque registrare un margine negativo), possono richiedere di acquisire lo spazio finanziario necessario per rispettare l'obiettivo; gli spazi finanziari acquisiti devono essere obbligatoriamente utilizzati per il pagamento di residui passivi in conto capitale.
- la richiesta di cessione/acquisizione di spazi finanziari è facoltativa e va effettuata dai singoli Enti alla Provincia entro i termini che saranno fissati con il suddetto provvedimento;
- ai Comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. A questo miglioramento deve corrispondere, per garantire il medesimo obiettivo di comparto, un peggioramento dell'obiettivo per gli Enti che acquisiscono spazi finanziari, per un importo annualmente pari alla metà del miglioramento ottenuto nell'anno in cui è stata presentata la richiesta.

Qualora sopravvengano delle modifiche normative a livello nazionale che modifichino l'ambito di applicazione del patto di stabilità, le parti valuteranno congiuntamente le conseguenti modifiche a livello locale.

In relazione alle risultanze del Patto di stabilità 2010, definite in seguito all'istruttoria conclusasi alla fine dell'esercizio 2011, sono risultati inadempienti alcuni comuni peraltro non più assoggettati ai medesimi vincoli stante l'intervenuta modifica alla disciplina a partire dal 2011. Le parti convengono di non applicare il regime sanzionatorio previsto dalle direttive ma di intervenire nei confronti di tali enti attraverso gli strumenti individuati dalla attuale disciplina in materia di patto di stabilità ovvero di concorso degli enti locali al risanamento della finanza pubblica.

Pertanto le parti convengono di intervenire nei confronti dei Comuni che sono risultati inadempienti secondo le seguenti direttive:

- i comuni che a partire dal 2013 saranno soggetti al patto di stabilità, dovranno dimostrare un saldo di parte corrente a fine esercizio, per il medesimo anno, determinato al netto di una quota dell'ex fondo investimenti minori correlata allo scostamento tra saldo finanziario e saldo obiettivo al 31.12.2010 ;

- i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, quindi non soggetti al nuovo regime di patto di stabilità, non possono derogare, ai fini dell'utilizzo in parte corrente del fondo investimenti minore, dal limite del 60% previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2010.

6. ALTRI IMPEGNI

6.1.

Con riferimento alla tematica del controllo e del contenimento delle spese degli organismi controllati dagli enti locali, le parti si impegnano affinché si dispongano delle misure di contenimento delle spese analoghe alle corrispondenti misure di contenimento delle spese individuate dalla Provincia per i proprio organismi controllati.

6.2

Con riferimento alla problematica relativa al trasferimento spese gestionali delle istituzioni scolastiche e formative del primo ciclo dai comuni alla Provincia, le parti concordano di avviare una fase sperimentale secondo le modalità e i contenuti esplicitati nell'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente protocollo.

6.3

In coerenza con gli obiettivi sottesi alla manovra finanziaria per il 2013, le parti ribadiscono la necessità di definire le assegnazioni provinciali a favore degli organismi rappresentativi dei Comuni riducendole in misura pari al 2%.

6.4

Al fine di dare attuazione al processo di pianificazione della spesa dell'intero sistema pubblico locale, le parti concordano sulla necessità di istituire una raccolta centralizzata dei fabbisogni legati all'approvvigionamento di beni e servizi di tutti gli enti del settore pubblico provinciale. Con apposite direttive assunte d'intesa, saranno definiti tempi e modalità per l'attuazione di tale impegno.

6.5

Le parti si impegnano ad attivare un tavolo tecnico per la definizione delle problematiche finanziarie inerenti la costituzione di un fondo unitario per fronteggiare i fabbisogni straordinari dei singoli enti derivanti dal ricovero di soggetti indigenti nelle APSP.

6.6

Le parti si impegnano ad individuare strumenti di gestione delle risorse finanziarie derivanti da altri soggetti, ivi compresi i Consorzi BIM, al fine di realizzare investimenti di carattere economico e produttivo di elevata redditività.

6.7

Le parti convengono sulla necessità di modificare la disciplina inerente il rilascio di garanzie fideiussorie da parte dei Comuni e delle Comunità, al fine anche di rendere coerente tale strumento con le operazioni di attualizzazione dei contributi in annualità effettuate dal soggetto di cui all'articolo 17 della L.P. 2/2009. La declinazione dei relativi criteri, modalità e limiti sarà definita con apposito provvedimento assunto d'intesa tra le parti.

6.8

In considerazione degli impegni già formulati nei precedenti documenti - protocollo d'intesa del 26 luglio 1999 ed Atto di indirizzo sottoscritto il 22 dicembre 2010 tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali -, in ordine alla necessità di contenere il ricorso

all'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso, le parti concordano sull'opportunità di orientare le procedure di gara dei lavori pubblici ad un maggiore utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m, nell'ottica di limitare il ricorso al criterio del massimo ribasso a situazioni residuali, in presenza di elementi oggettivi di urgenza.

6.9

Con riferimento all'ordinamento contabile degli Enti Locali, le parti concordano sull'opportunità di predisporre un regolamento tipo di contabilità per gli Enti con dimensione demografica inferiore ai 2000 abitanti al fine di introdurre una semplificazione degli adempimenti connessi alla programmazione e alla gestione finanziaria e contabile.

6.10

Considerate l'incertezza e la complessità del contesto normativo sia nazionale che locale, le parti concordano sull'opportunità di prorogare al 31 marzo 2013 il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di Comuni e Comunità ai sensi dell'articolo 17, comma 55 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

6.11

Evidenziata l'importanza di avviare i processi di conversione del patrimonio immobiliare dei comuni orientandolo al massimo risparmio energetico, le parti condividono l'opportunità di innalzare le percentuali di contribuzione provinciale previste dal comma 2 dell'art.15 della legge provinciale sull'energia dal venti al trenta per cento. Al fine di rendere bancabili gli investimenti i comuni interessati dovranno assicurare un'eventuale intervento finanziario integrativo.

6.12


Le parti condividono l'opportunità di proseguire negli impegni finanziari assunti con il paragrafo 3 "Semplificazione amministrativa" del protocollo 2012 relativamente alle attività del Consorzio dei comuni trentini in merito agli adempimenti di implementazione del DURC e del SUAP e con il paragrafo 8 punto 8 relativo alla gestione delle richieste di bonus tariffa sociale.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li 30 ottobre 2012


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Lorenzo Dellai -



L'ASSESSORE AL PERSONALE, URBANISTICA ED ENTI LOCALI

- Matteo Gilmozzi -



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Marino Simoni -



ALLEGATO N. 1

Attuazione dell'articolo 109 comma 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – trasferimento spese gestionali delle istituzioni scolastiche e formative del primo ciclo dai comuni alla Provincia.

Al fine di poter successivamente valutare le concrete e opportune modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 109 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, le parti concordano di avviare una procedura sperimentale per il 2013 limitatamente al Comune di Trento.

Sono pertanto trasferite a titolo sperimentale per il periodo 1 gennaio 2013- 31 dicembre 2013 dal Comune di Trento alla Provincia autonoma di Trento le seguenti spese:

- a. arredi e attrezzature,
- b. manutenzione ordinaria degli impianti,
- c. utenze e canoni relativi a riscaldamento, gas, elettricità, acqua/fognature/depurazione, rifiuti e telefono,
- d. pulizia e custodia locali comprese anche le spese per pulizie straordinarie, disinfestazioni, derattizzazioni, ecc
- e. materiali di consumo per pulizie e servizi igienici,
- f. materiali di consumo d'ufficio,
- g. manutenzione degli impianti elevatori.

Sono escluse dal trasferimento le spese relative agli interventi di cui all'art. 99 della della L.P. 1/2008, ed in particolare le spese relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria interna ed esterna degli immobili, compresa la gestione del verde, il servizio di sgombero neve e le tinteggiature; sono escluse dal trasferimento anche le spese relative alle assicurazioni degli immobili e delle pertinenze.

Per attuare quanto sopra si opererà una decurtazione a carico dell'assegnazione del Comune di Trento a valere sul fondo perequativo (art. 6 l.p. n. 36 del 1993) pari ad euro 3.000.000.=. La quantificazione di tale spesa è stata attuata sulla base della spesa relativa al 2010 certificata dal Comune di Trento nell'ambito della raccolta dati attuata nel corso del 2011, incrementato in via prudenziale per almeno un 10% per le spese gestite in economia, nonché degli aumenti istat per il triennio 2011, 2012 e 2013 (3,3% annuo circa).

Sono inoltre trasferite le spese relative all'acquisto di arredi e di attrezzature. La quantificazione delle risorse per l'acquisto di arredi e di attrezzature da decurtare a carico del Comune di Trento è stata operata attraverso una stima calcolata sulla base dei dati relativi al secondo ciclo. La stima per il Comune di Trento ammonta a 338.000,00 euro. La relativa decurtazione sarà operata a valere sulla quota "Fondo investimenti minori" (art. 11 comma 2 L.P. n. 36 del 1993). Rimane comunque a carico del Comune la prima dotazione di arredi/attrezzature in occasione dell'entrata in esercizio di una eventuale nuova sede scolastica.

Le parti concordano di effettuare una valutazione degli esiti della sperimentazione entro il mese di ottobre 2013.

Con riferimento agli altri comuni, le parti concordano sulla necessità di acquisire una certificazione delle spese sostenute nel 2012 da richiedere quale allegato obbligatorio al rendiconto 2012 e di valutare successivamente, anche tenuto conto degli esiti della sperimentazione relativa al Comune di Trento, le decisioni da assumere relativamente all'attuazione della norma in oggetto a valere dal 2014.

Considerato, infine, che l'edilizia scolastica rimane comunque in capo ai comuni, e che le scelte in tale campo possono incidere sulle spese di funzionamento che saranno trasferite, si evidenzia la necessità che la Provincia rafforzi il proprio potere di valutazione nei confronti dei progetti di opere comunali concernenti l'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla valutazione delle caratteristiche attinenti il risparmio energetico e i volumi.

A tutte le amministrazioni comunali è richiesto l'aggiornamento periodico della banca dati del sistema scolastico provinciale già esistente, relativa agli edifici scolastici, mediante abilitazione al sistema stesso. E' inoltre richiesto ai Comuni di comunicare, entro la data del 30 settembre di ciascun anno, l'eventuale previsione di entrata in esercizio di nuove sedi scolastiche nell'anno successivo.